



Forum - Associazione Donne Giuriste

# **STALKING E VIOLENZA ALLE DONNE**

**Le risposte dell'ordinamento,  
gli ordini di protezione**



**Criminologia**  
**FRANCOANGELI**



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

Forum - Associazione Donne Giuriste

**STALKING  
E VIOLENZA  
ALLE DONNE**

**Le risposte dell'ordinamento,  
gli ordini di protezione**

Criminologia  
FRANCOANGELI

Copyright © 2009 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

# Indice

<b>Presentazione</b> , di <i>Celestina Tinelli</i>	pag.	9
<b>Introduzione</b> , a cura del <i>Forum Donne Giuriste</i>	»	12
<b>Parte I</b>		
<b>1. Femminicidio e stalking</b> , di <i>Ferdinanda Vigliani</i>	»	21
<b>2. Violenza femmicida: il ruolo dell'informazione</b> , di <i>Daniela Finocchi</i>	»	29
<b>3. Stalking: la diffusione del fenomeno, gli autori e le vittime</b> , di <i>Laura De Fazio</i> e <i>Chiara Sgarbi</i>	»	36
<b>4. La disciplina giuridica dello stalking negli altri paesi</b> , di <i>Liliana Ponsoero</i>	»	46
<b>5. La rilevanza sociale dello stalking, valutazione e gestione del rischio</b> , di <i>Laura De Fazio</i> e <i>Chiara Sgarbi</i>	»	54
<b>Parte II</b>		
<b>6. La tutela della vittima in sede penale: punti di criticità</b> , di <i>Maria Franca Mina</i>	»	65
<b>7. La tutela civile: gli ordini di protezione</b> , di <i>Giovanna Fava</i>	»	78

<b>8. Storie di stalking: le risposte dell'ordinamento</b>	pag.	96
8.1. Stalking e la risposta del sistema penale prima della legge n. 154/2001, di <i>Siusi Casaccia</i>	»	96
8.2. Stalking e diffida, di <i>Giovanna Fava</i>	»	98
8.3. Stalking e denuncia penale, di <i>Samuela Frigeri</i>	»	99
8.4. Stalking, misura cautelare e processo penale, di <i>Eleonora Molinari</i>	»	103
8.5. Maltrattamenti in famiglia, ordine di allontanamento, riconoscimento assegno mensile, art. 282 <i>bis</i> c.p.p., di <i>Maria Franca Mina</i>	»	105
8.6. Maltrattamenti in famiglia, stalking, ordine di allontanamento ex art. 282 <i>bis</i> c.p.p., arresti domiciliari, di <i>Giovanna Fava</i>	»	107
8.7. Condotte persecutorie, divieto di dimora, di avvicinamento, di contatto ex art. 283 c.p.p., di <i>Maria Franca Mina</i>	»	108
8.8. Stalking e l'azione civile diretta ad ottenere misure contro la violenza nelle relazioni familiari, di <i>Elena Tasca</i>	»	111
8.9. Violenza domestica, ordine di protezione, intervento dei servizi sociali, di <i>Ippolita Sforza</i>	»	113
8.10. Ordini di protezione: tre storie di stalking, di <i>Maria Grazia Scacchetti</i>	»	116
8.11. Stalking e azione civile di risarcimento del danno, di <i>Giovanna Fava</i>	»	122

### Parte III

<b>9. Gli ordini di protezione</b>	»	127
9.1. Gli ordini di protezione a Torino, di <i>Maria Franca Mina</i>	»	127
9.2. Gli ordini di protezione a Brescia, di <i>Ippolita Sforza</i>	»	138
9.3. Gli ordini di protezione a Parma, di <i>Samuela Frigeri</i>	»	139
9.4. Gli ordini di protezione a Reggio Emilia, di <i>Giovanna Fava</i>	»	144
9.5. Gli ordini di protezione a Modena, di <i>Maria Grazia Scacchetti</i>	»	167
9.6. Gli ordini di protezione a Bologna, di <i>Elena Tasca</i>	»	181
9.7. Gli ordini di protezione a Ferrara, di <i>Eleonora Molinari</i>	»	195
9.8. Gli ordini di protezione ad Ancona e in altri Tribunali delle Marche, di <i>Siusi Casaccia</i>	»	198

## **Allegati**

Famiglia, violenza, riparazione: la violenza all'interno della coppia, Conferenza Nazionale sulla Famiglia, Firenze, maggio 2007	pag. 203
Parere Consiglio Superiore Magistratura, maggio 2007	» 208
Tavolo Interistituzionale di contrasto alla violenza contro le donne, Comune di Reggio Emilia	» 217
Gazzetta Ufficiale N. 45 del 24 Febbraio 2009	
DECRETO LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11	
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori	» 229
<b>Bibliografia</b>	» 233
<b>Le autrici</b>	» 237





# Presentazione

di *Celestina Tinelli*

È per me un onore ed un piacere insieme presentare questo volume che raccoglie il pensiero ed il contributo critico di tante donne che con diverse competenze e professionalità ed operanti nell'ambito di università, magistratura, avvocatura, giornalismo, associazionismo, affrontano il tema attuale ed importante delle donne vittime di violenza e di stalking, in un approccio multidisciplinare, fatto di conoscenza sul campo e di ricerca delle tutele, dei rimedi, della prevenzione.

Nel 2007, anno europeo per le Pari Opportunità, il Comitato per le Pari Opportunità in Magistratura, di cui ho l'onore di far parte, ha predisposto, grazie alla altissima sensibilità, alla competenza e alla azione di impulso del suo Presidente Dott. Fabio Roia, la Carta Costitutiva della Rete dei Comitati per le Pari Opportunità, con lo scopo, fra gli altri, di creare una cooperazione fra i membri aderenti per analizzare il quotidiano giudiziario al fine di individuare dei criteri di bilanciamento, indicando modalità compatibili con la contingente situazione dei magistrati e degli avvocati; la proposta è stata presentata al convegno del 22 maggio 2007 "Il diritto alle pari opportunità fra attuazione e negazione" tenutosi al CSM, nel quale una parte era dedicata alla donna nell'avvocatura, sviluppata dalle colleghe avvocatesse del Comitato Pari Opportunità del CNF. La proposta ha avuto l'adesione del Comitato Pari Opportunità costituito presso il Consiglio Nazionale Forense, oltre che presso l'Avvocatura dello Stato e presso le Magistrature speciali (Militare, Amministrativa e Corte dei Conti) con ciò determinandosi la prima reale formale e sostanziale sinergia fra magistratura e avvocatura, che fa onore al CSM al CNF ed è per me, avvocato componente laico del CSM, fonte di orgoglio e di grande rispetto per l'apertura dimostrata dalla Magistratura al femminile. Il Presidente della Repubblica, nella seduta del CSM del 6 giugno 2007, dedicata alla attività svolta dal 1° settembre 2006 al 31 maggio 2007, ha citato il convegno nella rassegna delle attività molteplici e intense, unitamente alla Terza Conferenza Europea dei

Giudici e al Corso di formazione sulla sicurezza del lavoro, precisando che sono argomenti che hanno sempre suscitato il suo interesse e per questo motivo ha voluto essere presente in quelle tre occasioni, con messaggi di convinta adesione alle iniziative, e di incitamento a perseverare nell'approfondimento delle tematiche affrontate. Già nel 2007 è stato svolto, dall'allora ministro delle Pari Opportunità, Barbara Pollastrini, un importante lavoro di ricognizione della violenza intrafamiliare e di elaborazione di un progetto di legge teso ad introdurre nel nostro ordinamento lo specifico reato di stalking, così colmando la lacuna esistente nel nostro ordinamento.

La Sesta Commissione del CSM, presieduta dal dott. Fabio Roia, su richiesta del Ministro della Giustizia, ha elaborato un parere sul ddl 2169, che il plenum ha approvato all'unanimità il 9/5/2007. Nel parere si cita la Convenzione per l'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, nata per volere dell'ONU nel 1979, a cui l'Italia ha aderito nel 1996. Il Comitato che ne regola e ne controlla l'applicazione, emettendo le necessarie Raccomandazioni, da ultimo ha raccomandato, fra l'altro, l'attuazione di campagne di sensibilizzazione sulla Convenzione e sugli obblighi dello Stato Membro in base alla Convenzione, e sul significato e la portata della discriminazione contro le donne, mirata al pubblico in generale e, in special modo, ai funzionari pubblici, alla magistratura e all'avvocatura. Il CSM ha sottolineato come sia importante inserire un livello di formazione capillare di tutti gli operatori che, in ragione della singola professionalità ricoperta, vengono a contatto con il fenomeno della violenza commessa sui soggetti deboli (segnatamente donne e minori) e ciò per eliminare ogni possibile improvvisazione sul piano dell'accoglienza, dell'intervista e della protezione della vittima. Il parere, inoltre, rileva che altri Paesi europei hanno normativamente previsto trattamenti personalizzati risocializzanti, su adesione volontaria, per agenti che abbiano commesso fatti di violenza su donne, a prescindere dall'instaurazione di un procedimento penale. L'art. 13 del DDL, Pollastrini introduceva una nuova forma di reato – “*Atti persecutori*”, 612 bis c.p. – colmando una profonda lacuna normativa che ha visto, quasi sempre, le forze di polizia e la magistratura assenti sul piano dell'intervento in tutte quelle gravi situazioni conosciute con il termine letterario di “stalking”, e già oggetto di osservazione e di studio in numerosi Stati esteri. Si tratta, infatti, di quei comportamenti molesti o minacciosi che, turbando le normali condizioni di vita, pongono la vittima in un grave stato di disagio fisico e psichico, di vera e propria soggezione e che sono capaci di determinare un giustificato timore per la propria sicurezza, ovvero, per la sicurezza di persona particolarmente vicina

alla vittima. La nuova figura di reato, prevedendo una pena massima fino a quattro anni di reclusione, consente l'adozione di misure coercitive a carico del persecutore e, quindi, la possibilità di prevedere un piano concreto di protezione della vittima. Vorrei infine segnalare, così come il parere ha fatto, la necessità di interventi sulla fattispecie dell'art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione e di disciplina), norma che andrebbe, invece, rivisitata, in particolare relativamente alla previsione di una pena molto bassa (da tre a otto anni) nel caso derivi la morte della persona sottoposta alla autorità dell'agente, a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Norma retaggio di una cultura patriarcale oggi non più accettabile.

La violenza contro le donne è frutto della diffusa accettazione di ruoli stereotipati, di uomini e donne, è necessario, pertanto, mirare alla eliminazione di stereotipi associati ai ruoli tradizionali di uomini e donne nella famiglia e nella società. Il libro analizza come viene rappresentata l'immagine della donna nell'informazione ed in letteratura, descrive le figure della vittima e del violento, la pericolosità ed il rischio, illustra le risposte normative degli altri paesi e racconta, partendo dall'esame dei casi concreti, le risposte che il nostro ordinamento fornisce ora in sede penale e civile ed i relativi limiti. Il libro fornisce anche, e per la prima volta, un esame comparativo dell'applicazione degli ordini di protezione emessi ai sensi dell'art. 342 *bis*.c.c., racconta casi di stalking e le risposte che le vittime hanno ricevuto dall'ordinamento, alla ricerca di soluzioni che, lungi dall'essere meramente punitive, siano risposta preventiva, celere ed efficace contro la violenza alle donne. Sottolineano le autrici che non si deve dimenticare la necessità di un ristoro effettivo alle vittime di violenza, e la predisposizione di misure per il recupero degli autori della violenza alla cultura della parità sostanziale e del rispetto della persona e della libertà dell'altro, in mancanza dei quali non può esservi giustizia.

## Introduzione

a cura del *Forum Donne Giuriste*

Lo scambio di esperienze professionali rivolte alla cura degli interessi delle donne e lo studio in comune della legislazione italiana e straniera ha fatto rilevare quanto spesso i bisogni delle donne, siano esse madri, mogli, compagne o lavoratrici non trovino adeguata risposta nelle leggi e come queste non siano sempre conformi ai principi di uguaglianza tra i sessi e di non discriminazione, stabiliti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali cui lo Stato italiano ha aderito.

È dall'esperienza sul campo e dal costante confronto tra realtà e norma che nasce il pensiero critico del Forum. Così anche per la violenza alle donne, l'approccio è stato molto concreto, molte delle associate, infatti, sono legali di riferimento delle case di accoglienza, gestite dalle associazioni femminili di volontariato.

Tali associazioni operano sul territorio nazionale dalla metà degli anni settanta quando sorsero, in concomitanza con la mobilitazione delle donne, per ottenere una nuova legge sulla violenza sessuale che prevedesse l'inserimento del relativo delitto tra i crimini contro la persona e non tra quelli contro la morale, dove era stato posto dalla riduttiva visione del codice Rocco.

La pratica politica della metodologia dell'ascolto delle donne, introdotta dai centri antiviolenza, ha fatto emergere che, contrariamente alle ipotesi iniziali, la violenza alle donne era perpetrata in modo più grave, persistente e frequente in ambito familiare, all'interno della coppia, piuttosto che per mano di estranei.

I dati sull'entità e le caratteristiche della violenza in ambito domestico, raccolti dai Centri nelle diverse realtà territoriali trovano sostanziale conferma nei dati rilevati dall'ISTAT su scala nazionale, in evasione della ricerca affidata dal Ministero delle pari opportunità e che è stata pubblicata nel febbraio 2007.

In essa si calcola che il 31% delle donne nella fascia di età tra i 16 e 70 anni abbia subito nell'arco della propria vita almeno una volta un atto di violenza. I partners e gli ex partners sono i responsabili della quota più elevata di tutte le forme di violenza subite dalle donne, nella fascia di età considerata.

Le conseguenze della violenza familiare sono gravi ed hanno rilevanti implicazioni anche dal punto di vista della salute psichica eppure, nel 96% dei casi, tali violenze non sono denunciate ed anzi dagli stessi rilievi Istat, si stima che il 18 % delle donne non consideri reato la violenza familiare, che per il 36% si tratti di qualcosa che è accaduto e che solo il 46% la considera un fatto ingiusto.

Le ricerche sulla violenza hanno anche messo in luce quanto frequentemente tra le mura domestiche si consumino, ai danni delle donne, aggressioni fisiche ed altre forme di violenza di carattere psichico, sessuale ed anche economico, che non sono semplice espressione di conflittualità originata da attriti dovuti alla convivenza, ma che rispondono alla logica di una cultura prevaricatrice.

E la prova della correttezza di tale assunto è data dal fatto che, in non pochi casi, si assiste alla protrazione delle violenze anche dopo che la coppia si è separata e molti episodi di cronaca nera insegnano che la scelta del partner-vittima di sottrarsi, una volta per tutte, alle aggressioni, può innescare un'*escalation* di violenze che non di rado è culminata nell'omicidio.

Vi sono molti casi di ex partners che, per vendetta, per cercare di riprendere la relazione, o per entrambi i motivi, iniziano a perseguire il coniuge, ovvero l'ex fidanzata o l'ex convivente, con comunicazioni o contatti indesiderati cui, non infrequentemente, si accompagnano minacce più o meno larvate. Tali comportamenti per la loro ripetitività e impunità sono idonei a spaventare la vittima e a destabilizzarne l'esistenza a causa del disagio e della paura per la propria sicurezza e quella dei propri cari. A volte le persecuzioni si protraggono per anni, con una progressione nella ricerca del contatto che può arrivare alla violenza fisica, sessuale e, come tristemente la cronaca documenta, all'omicidio.

Si tratta del fenomeno delle molestie assillanti, dello stalking, secondo la denominazione in uso nei paesi anglosassoni che per primi hanno adottato leggi per contrastarlo.

Lo stalking si era imposto all'attenzione del pubblico negli anni ottanta, a seguito di vicende di molestie assillanti che si erano verificate ai danni di personaggi celebri del mondo dello spettacolo e dello sport, perpetrate da ammiratori sconosciuti.

È stato successivamente rilevato che, nella maggior parte dei casi, gli stalkers sono gli ex partners di sesso maschile e che le vittime sono quasi sempre donne. Anche lo stalking si colloca, quindi, nell'area della violenza domestica.

La violenza domestica si caratterizza per essere una violenza di genere: del genere maschile verso quello femminile ed è un problema grave e diffuso, che ha rilevanti ricadute sulla società. Non si tratta solo del pregiudizio subito dalla vittima, ma anche dei costi degli interventi di assistenza e sostegno; dei danni sui figli, in termini di conseguenze derivanti dalla violenza assistita; degli ulteriori danni che derivano alla società per la riduzione delle energie delle donne, con conseguente diminuzione del loro essenziale apporto al benessere ed al progresso sociale.

L'esistenza e la diffusione della violenza domestica, come violenza di genere, è stata riconosciuta anche dall'ONU e dalle Istituzioni sovranazionali comunitarie che, nei numerosi provvedimenti formulati, hanno sottolineato come la violenza alle donne non costituisca solo un delitto, ma integri una violazione dei diritti umani e costituisca un ostacolo allo sviluppo di una società democratica.

La violenza domestica colpisce massicciamente le donne e lede e minaccia gravemente la loro salute. Non è un fatto individuale, episodico, ma espressione di un fenomeno sociale e culturale, che dovrebbe essere affrontato con **un progetto politico che preveda adeguate misure preventive, di sostegno alle vittime e riparative.**

Lo Stato Italiano è tenuto a contrastare tutte le discriminazioni contro le donne, non solo in attuazione del dettato della nostra Costituzione, che stabilisce la parità tra i sessi, ma anche a seguito dell'adesione alla convenzione Cedaw, che impegna gli Stati a eliminare tutti gli ostacoli che impediscono alle donne il godimento e l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in qualsiasi campo in condizioni di uguaglianza tra uomini e donne <sup>1</sup>.

1. La Convenzione per l'abolizione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne è stata adottata dall'Assemblea Generale delle NU il 18 dicembre 1979 ed è in vigore internazionale dal 3 settembre 1981. È stata ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985. Il Comitato Cedaw, nella Raccomandazione generale n° 19 del 1992, al Paragrafo 6 ha statuito: "La convenzione all' art. 1 definisce la discriminazione contro le donne. La definizione di discriminazione è comprensiva della violenza in base al sesso, cioè della violenza diretta contro una donna in ragione del suo essere donna o del tipo di violenza che colpisce in modo massiccio le donne".

Le direttive comunitarie impongono che anche l'Italia adotti un Piano di Azione Nazionale di contrasto alla violenza alle donne<sup>2</sup>.

La legge 154/01, che ha introdotto gli ordini di protezione nell'ordinamento giuridico civile e la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare nel codice di procedura penale, ha segnato un progresso nella lotta alla violenza familiare, rendendo possibile l'allontanamento dell'aggressore, invece di costringere la vittima a scappare per potersi difendere.

Nel complesso, però, i nuovi istituti risultano ancora poco utilizzati, al punto che il Comitato dei Diritti Umani già nel 2004 ha mosso osservazioni all'Italia, perché in sede penale risultano esperite, da parte dei pubblici ministeri, poche richieste di misure di allontanamento dalla casa familiare e ancor meno ne sono state concesse. Maggiore attenzione è stata riscontrata nelle città dove sono stati istituiti pool di magistrati specializzati nella tutela dei diritti dei soggetti deboli<sup>3</sup>.

In ambito civile, come la stessa ricerca promossa in alcune zone d'Italia attesta, l'istituto dell'ordine di protezione risulta poco conosciuto e la sua applicazione è avvenuta sul territorio nazionale a macchia di leopardo, con maggiore ricorso nelle città dove le istituzioni si sono fatte carico del problema della violenza alle donne e dove esistono associazioni di donne che gestiscono i Centri antiviolenza e Case protette. L'ordine di protezione si è rivelato utile anche nei casi di stalking ma ancora insufficiente si rivela la normativa nel caso di sua violazione. Episodico e del tutto locale, ad opera di Fondazioni private, è poi l'intervento economico a sostegno delle vittime di violenza. Quasi inesistente l'intervento riparativo e risarcitorio sulle vittime e rieducativo sui violenti.

La violenza alle donne ha assunto dimensioni, modalità, gravità e conseguenze tali che tutti gli strati sociali ne sono coinvolti sicché la risposta non può essere parziale e la società intera deve trovare le risposte.

Una soluzione concreta, per offrire maggiori opportunità di tutela cautelare nei casi di stalking, può derivare dalla recente introduzione della fattispecie di reato delle molestie assillanti, configurata alla stregua di un delitto

2. Tra i numerosi interventi si vedano: Raccomandazione del Consiglio d'Europa 1582 /2002 sulla violenza domestica contro le donne; Piano 2006 del Consiglio d'Europa, contro la violenza alle donne, in particolare la violenza domestica.

3. Presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino la tutela dei diritti dei soggetti deboli è affidata ai magistrati della sezione fasce deboli. Presso la Procura della Repubblica di Milano è funzionante un pool di magistrati contro la violenza alle donne e ai bambini.



to, punito con pena tale da rendere possibile l'emissione di adeguate misure cautelari coercitive, al fine di intervenire al più presto per interrompere l'attività criminosa.

Alle autrici di questo volume non sfugge che i provvedimenti cautelari sono misure provvisorie e non esauriscono il rapporto della vittima con il processo. Essa quindi dovrà compiere il percorso giudiziario necessario per risolvere i rapporti familiari e per ottenere in giudizio la riparazione del torto subito.

Purtroppo la lunghezza dei tempi processuali sminuisce il significato della sentenza di condanna, che è l'atto con cui la società intera dà riconoscimento alla vittima.

Per questo tipo di reati è difficile ottenere il risarcimento del danno e tanto meno è facile ottenerlo in tempi ragionevoli nel processo penale stesso.

Il nuovo codice di procedura penale, nel prevedere, innovando la disciplina precedente, la possibilità per la parte civile di richiedere direttamente al giudice il sequestro conservativo dei beni dell'imputato, nulla stabilisce per l'antecedente fase delle indagini preliminari.

L'allungamento dei tempi processuali è, nella maggior parte dei casi, connesso allo sfioramento sistematico dei termini di durata delle indagini preliminari, con conseguente stallo del procedimento e delle attività, compresa, per le ragioni sopra dette, l'impossibilità di ottenere tempestivamente, ove mai vi fosse la possibilità, un provvedimento di sequestro, a tutela delle ragioni risarcitorie della vittima del reato.

Se l'imputato sceglie il patteggiamento la parte offesa si vede estromessa dal processo e dovrà iniziare una causa civile autonoma.

La fase dell'esecuzione della pena, con tutte le implicazioni delle misure alternative, non prevede alcun intervento della parte offesa.

Anche l'ultimo provvedimento di indulto non ha salvaguardato in nessun modo il diritto delle vittime al risarcimento.

In questa situazione appare improcrastinabile un intervento legislativo che assicuri alla vittima di reato la necessaria tutela, sia nell'ambito della partecipazione al processo che dal punto di vista dell'ottenimento concreto della giusta riparazione, in tempi ragionevoli e nell'ambito stesso del processo penale.

Tra gli auspicabili interventi si individuano l'estensione dell'ambito di operatività del gratuito patrocinio e l'istituzione di un fondo nazionale che assicuri alle vittime di violenza la rifusione delle spese processuali e la liquidazione dei danni stabiliti in sentenza.

Anche la previsione della mediazione, raccomandata dalle Direttive Comunitarie per la tutela delle vittime di reato, da introdursi, con le oppor-

tune cautele e previa accettazione della vittima, come istituto inerente la fase dell'espiazione della pena, potrebbe offrire uno spazio concreto alla possibilità del riconoscimento del torto da parte del condannato<sup>4</sup>.

E ciò nell'ottica che tale riconoscimento, attuato nei confronti diretti della vittima, metta l'accento sul diritto delle vittime ad ottenere una riparazione sostanziale e divenga un ulteriore strumento di recupero del reo contribuendo, in tal modo, a risanare la ferita che ogni fatto illecito produce nella società.

### **Forum - Associazione Donne Giuriste**

Il Forum - Associazione Donne Giuriste - è costituito da donne avvocate che da decenni si occupano di diritto di famiglia e della difesa delle donne nei diversi ambiti giurisdizionali. Alcune delle associate hanno fondato e gestito sin dagli anni 70, i Centri Giustizia Udi, quasi tutte sono avvocate di riferimento delle associazioni femminili, che operano sul territorio nell'ambito della difesa dei diritti delle donne.

Formalmente costituitosi con atto notarile nel 1994, prevede tra gli scopi sociali:

- lo sviluppo di una cultura giuridica e di una giurisprudenza che tenga conto del sapere delle donne;
  - l'affermazione del diritto di genere;
- attraverso la conoscenza, lo studio, la ricerca e l'elaborazione del diritto di famiglia, lo studio del rapporto delle donne con la giustizia e della loro posizione nella legislazione italiana e straniera.

Il metodo di lavoro delle avvocate associate al Forum è basato sulla messa in comune delle esperienze personali, cosa che ha arricchito l'una dell'esperienza dell'altra e le ha dotate di uno strumento di conoscenza condiviso, che ha consentito di portare alla conoscenza del pubblico **un punto di vista diverso**, che completa quello tradizionalmente diffuso.

Ciò rappresenta un contributo concreto all'elaborazione di una **seria politica del diritto** in materia di famiglia e delle persone ed è già

4. Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15/03/2001 – Art. 10 punto 1 “ Ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura”.

**stato riconosciuto**, tanto che le rappresentanti del Forum sono state chiamate a portare la propria esperienza, i propri rilievi e suggerimenti sia in ambito locale che nazionale, alle audizioni in Commissione giustizia della Camera, sui progetti di legge in materia di separazione e divorzio, alla Conferenza Nazionale sulla Famiglia.

Partecipa con il Modena Group Stalking a diversi progetti di ricerca sullo stalking e sulla violenza contro le donne.

Sito: [www.forumdonnegiuriste.it](http://www.forumdonnegiuriste.it)

E-mail: [info@forumdonnegiuriste.it](mailto:info@forumdonnegiuriste.it)

## Parte I